

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

05G0254

DECRETO LEGISLATIVO 30 settembre 2005, n. 225.

Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria per il 2003, ed in particolare l'articolo 3;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifica al sistema penale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 29 aprile 2004 concernente disposizioni applicative di controllo delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2004, che attribuisce all'Ispettorato centrale

repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali la competenza nei controlli di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 4 giugno 2004 di attuazione del citato decreto ministeriale in data 29 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 2004;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive e per gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Imballaggi per le vendite al dettaglio

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detenga per vendere o venda gli oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1019/2002 in imballaggi preconfezionati non conformi all'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento (CE) n. 1019/2002, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma:

a) da cento euro a seicento euro, nel caso di imballaggi non conformi in quanto di capacità superiore a quelle massime consentite;

b) da ottocento euro a quattromilaottocento euro, nel caso di imballaggi non conformi in quanto non provvisti di un sistema di chiusura che perde la propria integrità dopo la prima utilizzazione.

Art. 2.

Informazioni sulla categoria di olio

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizzi etichette non conformi per quanto concerne le informazioni previste per ogni categoria di olio di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1019/2002, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da trecento euro a milleottocento euro.

Art. 3.

Designazione dell'origine

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizzi la designazione di origine prevista dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1019/2002 senza aver ottenuto

il necessario riconoscimento, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizzi l'indicazione dell'origine prevalente senza riportare in etichetta o direttamente sull'imballaggio la menzione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1019/2002.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese di condizionamento riconosciute a cui è stato rilasciato il codice identificativo alfanumerico di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1019/2002, di seguito denominate imprese riconosciute che confezionano ed immettono al consumo olio extravergine di oliva o olio di oliva vergine senza indicare sull'imballaggio o sull'etichetta gli estremi di identificazione alfanumerica dell'impresa riconosciuta, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da sessanta euro a trecentosessanta euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese riconosciute, che non detengono il registro di carico e scarico previsto dall'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 4 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 2004, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro e alla sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo di tempo da un mese a sei mesi.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese riconosciute che provvedono, oltre i tempi previsti dalle vigenti disposizioni, all'annotazione nel registro di cui al comma 3, dei movimenti degli oli di cui intendono dichiarare l'origine, ma comunque entro 15 giorni lavorativi successivi a quelli in cui si sono verificati i movimenti, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cento euro a seicento euro. Se non viene effettuata l'annotazione o se la stessa è inesatta, incompleta o non veritiera si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro oltre alla sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo di tempo da un mese a sei mesi.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese riconosciute che non provvedono all'invio periodico, all'organo di controllo incaricato, dei riepiloghi di cui all'articolo 5 del citato decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 4 giugno 2004, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cento euro a seicento euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che utilizzano sugli imballaggi o in etichetta una qualsiasi designazione dell'origine mediante l'indicazione di un nome geografico in contrasto con quanto disposto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1019/2002, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.

Art. 4.

Altre indicazioni facoltative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizzi sugli imballaggi o in etichetta le indicazioni facoltative di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1019/2002 senza aver rispettato le procedure previste dalle vigenti disposizioni, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.

Art. 5.

Identificazione delle partite

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizzi sugli imballaggi o in etichetta le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1019/2002 senza aver rispettato le procedure delle vigenti disposizioni sull'identificazione dei recipienti utilizzati nel processo di stoccaggio e lavorazione degli oli, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.

Art. 6.

Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tiene la condotta descritta agli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 4 e 6, e agli articoli 4 e 5 con riferimento a quantitativi di olio non superiori a litri cinquanta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta euro a trecento euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tiene la condotta descritta agli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 4 e 6, e agli articoli 4 e 5 con riferimento a quantitativi di olio superiori a trentamila litri è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. In questi casi si applica sempre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo di tempo da un mese a sei mesi.

Art. 7.

D i f f i d a

1. L'organo di controllo incaricato, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, ove accerti l'esistenza di violazioni sanabili, nel caso di prima inflazione, prima dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli da 1 a 6, procede a diffidare il contravventore ad adempiere alle prescrizioni previste entro il termine di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, si applicano le sanzioni previste dal presente decreto legislativo nella misura massima fissata per ciascuna fattispecie.

Art. 8.

Irrogazione delle sanzioni

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'irrogazione delle sanzioni previste nel presente decreto legislativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

ALEMANNI, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

SCAJOLA, *Ministro delle attività produttive*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il regolamento (CE) n. 1019/2002 è pubblicato in GUCE n. L 155 del 14 giugno 2002.

— Si riporta il testo dell'art. 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 2003, n. 266, supplemento ordinario:

«Art. 3 (*Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie*). — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1, è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.»

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, Supplemento Ordinario.

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1999, n. 306, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 1, della legge 25 giugno 1999, n. 205, recante: «Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario».

«Art. 1 (*Delega*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo e per la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e per attribuire al giudice di pace, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 2, la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Nota all'art. 1:

— Il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2004.

(*Omissis*).

Nota all'art. 2:

— Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1019/2002 si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1019/2002 si veda nelle note all'art. 1.

— L'art. 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 4 giugno 2004, citato nelle premesse, così recita:

«Art. 5 (*Designazione dell'origine*). — 1. I controlli sulla designazione dell'origine di cui all'art. 4 del regolamento, che indica uno Stato membro o la Comunità, riguardano la verifica della corrispondenza della zona geografica nella quale le olive sono raccolte e quella in cui è situato il frantoio per l'estrazione dell'olio.

2. Ai fini dei controlli le imprese detengono, per ogni stabilimento e deposito, uno specifico registro di carico e scarico, nel quale sono annotati i movimenti per ogni tipo di olio introdotto ed uscito, di cui si intende dichiarare l'origine.

3. Il registro di cui al comma 2 è costituito da:

a) non oltre 50 fogli fissi o da schede contabili mobili da compilarsi a mano, o

b) non oltre 200 fogli, da compilarsi con sistemi informatici e da stamparsi mensilmente entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo.

4. I fogli del registro sono preventivamente numerati e soggetti, prima dell'uso, alla vidimazione dell'Ispettorato.

5. Le annotazioni sui registri di cui al comma 2 si effettuano entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui si sono verificati i movimenti, a condizione che le operazioni soggette a registrazione possano essere controllate in qualsiasi momento, sulla base di altri documenti giustificativi.

6. Le imprese entro il 10 aprile e il 10 ottobre, di ciascun anno, inviano all'Ispettorato un riepilogo delle registrazioni riferite al semestre precedente, dei quantitativi di olio acquistati, confezionati, venduti e giacenti alla fine del semestre stesso.

7. I controlli di cui al comma 1 sono svolti una volta l'anno presso le imprese e a sondaggio, presso gli esercizi commerciali, i fornitori e i frantoi.

Nota all'art. 4:

— Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1019/2002, si veda nelle note all'art. 1.

Nota all'art. 5:

— Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1019/2002, si veda nelle note all'art. 1.

05G0251

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2005.

Disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare la situazione di criticità determinatasi nel territorio del comune di Formia a seguito del rinvenimento di un ordigno bellico di elevata potenza. (Ordinanza n. 3471).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il giorno 24 maggio 2005, nel corso di alcuni lavori nel giardino di un edificio di nuova costruzione sito nel comune di Formia, nei pressi della stazione ferroviaria della città, è stato rinvenuto un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale, contenente trentacinque chili di esplosivo;

Considerato che in ragione dell'elevata potenza dell'ordigno e del rischio di esplosione del medesimo, il sindaco del comune di Formia ha provveduto con le ordinanze numeri 15, 16, 17, 18 e 19 del 24 maggio 2005, a disporre l'evacuazione della popolazione residente nell'area circostante alla zona del rinvenimento per un raggio di circa 300 metri, la chiusura degli uffici comunali, delle scuole, di tutti gli esercizi commerciali e degli uffici presenti nel predetto ambito territoriale;

Considerato che con le ordinanze numeri 20 e 21 del 25 maggio 2005 il sindaco ha provveduto ad interdire ed evacuare l'area fino a cinquecento metri di distanza dall'ordigno, e, successivamente, con l'ordinanza n. 26 del 28 maggio 2005 fino a mille metri di distanza dal mare;

Considerato che soltanto nella giornata del 31 maggio 2005, in cui il genio pontieri dell'Esercito ha provveduto al brillamento dell'ordigno bellico, è stato possibile consentire il rientro della popolazione evacuata e la riapertura degli uffici e degli esercizi commerciali;

Tenuto conto del grave disagio subito dalla popolazione residente nel territorio del comune di Formia interessato dalle predette ordinanze sindacali durante il periodo intercorso dalla data di rinvenimento dell'ordigno bellico al suo brillamento;

Considerata, in particolare, la consistenza del pregiudizio economico sofferto da più di quattrocento titolari di imprese costrette alla chiusura degli esercizi commerciali e dei laboratori artigianali fino alla avvenuta cessazione della situazione di pericolo;

Ravvisata, quindi, la necessità di provvedere alla erogazione di contributi a favore dei predetti soggetti a titolo di parziale indennizzo rispetto ai danni subiti in conseguenza del periodo di forzata inattività;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto di Latina è nominato commissario delegato per la situazione di criticità di cui in premessa, e provvede, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, all'erogazione di un contributo a titolo di parziale indennizzo a favore dei titolari di attività produttive costretti ad interrompere la propria attività lavorativa in conseguenza delle ordinanze sindacali di sgombero del centro cittadino del comune di Formia (Latina) citate in premessa.

2. Ai fini dell'erogazione del contributo il commissario delegato provvede, entro dieci giorni dall'adozione